

REGOLAMENTO (CEE) N. 2455/75 DELLA COMMISSIONE

del 26 settembre 1975

che indice una gara per il prelievo e/o la restituzione all'esportazione di riso semigreggio a grani lunghi verso i paesi terzi

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 359/67/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1967, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 476/75⁽²⁾,

visto il regolamento (CEE) n. 2737/73 del Consiglio, dell'8 ottobre 1973, che definisce le norme generali da applicare nel settore del riso in caso di perturbazione⁽³⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 477/75⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 2,

visto il regolamento n. 366/67/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1967, che stabilisce per il riso le norme generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione e ai criteri sulla cui base viene fissato il loro importo⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 478/75⁽⁶⁾, in particolare l'articolo 3 bis,

considerando che, data la situazione attuale sui mercati del riso, è opportuno indire, nel settore del riso semigreggio a grani lunghi, una gara per il prelievo e/o la restituzione all'esportazione di cui rispettivamente all'articolo 2, paragrafo 1, primo trattino, del regolamento (CEE) n. 2737/73 e all'articolo 3 bis del regolamento n. 366/67/CEE;

considerando che le modalità d'applicazione della procedura di gara sono state definite per la fissazione del prelievo all'esportazione dal regolamento (CEE) n. 3197/73 della Commissione, del 23 novembre 1973, che stabilisce le modalità di applicazione riguardanti la messa all'asta del prelievo all'esportazione nel settore del riso⁽⁷⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 583/75⁽⁸⁾, e per la fissazione della restituzione all'esportazione, dal regolamento (CEE) n. 584/75 della Commissione, del 6 marzo 1975, che stabilisce le modalità di applicazione relative alla gara per la restituzione all'esportazione nel settore del riso⁽⁹⁾;

considerando che l'obiettivo perseguito con la gara può essere attuato solo a condizione che l'aggiudicatario adempia tutti gli impegni assunti all'atto della

presentazione dell'offerta; che fra tali impegni v'è l'obbligo di inoltrare una domanda di titolo d'esportazione; che la cauzione di gara da costituire all'atto della presentazione dell'offerta può garantire l'osservanza di detto obbligo;

considerando che, per assicurare un eguale trattamento a tutti gli interessati, è necessario che la durata effettiva di validità del titolo rilasciato ai singoli aggiudicatari nell'ambito della gara sia identica;

considerando che è necessario garantire il corretto svolgimento della procedura di gara per il prelievo e la restituzione all'esportazione; che a tal fine è d'uopo stabilire un quantitativo minimo, nonché il termine e la forma di trasmissione delle offerte depositate presso i servizi competenti;

considerando che l'articolo 1, paragrafo 1, secondo capoverso del regolamento (CEE) n. 3197/73 e (CEE) n. 584/75 della Commissione, dispone che la partecipazione alla gara per il prelievo e/o la restituzione all'esportazione è aperta a qualsiasi persona stabilita nella Comunità a condizioni identiche; che, viste le differenti relazioni monetarie nei differenti Stati membri, il rispetto di tali condizioni non è garantito con l'applicazione dei tassi di conversione applicabili nel quadro della politica agricola comune poiché gli importi compensativi monetari non si applicano nel settore del riso; che è quindi necessario prendere in considerazione le conseguenze della situazione monetaria per le rispettive offerte;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. È indetta una gara per il prelievo all'esportazione di cui all'articolo 2, paragrafo 1, primo trattino, del regolamento (CEE) n. 2737/73 e/o per la restituzione all'esportazione di cui all'articolo 3 bis del regolamento n. 366/67/CEE.

⁽¹⁾ GU n. 174 del 31. 7. 1967, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 52 del 28. 2. 1975, pag. 31.

⁽³⁾ GU n. L 282 del 9. 10. 1973, pag. 13.

⁽⁴⁾ GU n. L 52 del 28. 2. 1975, pag. 33.

⁽⁵⁾ GU n. 174 del 31. 7. 1967, pag. 34.

⁽⁶⁾ GU n. L 52 del 28. 2. 1975, pag. 34.

⁽⁷⁾ GU n. L 326 del 27. 11. 1973, pag. 10.

⁽⁸⁾ GU n. L 61 del 7. 3. 1975, pag. 24.

⁽⁹⁾ GU n. L 61 del 7. 3. 1975, pag. 25.

2. La gara verte sul riso semigreggio a grani lunghi.

3. La gara è aperta fino al 29 gennaio 1976. Sino a tale data si procede a gare settimanali, per le quali i termini di presentazione delle offerte sono specificati nel bando di gara.

Articolo 2

Un'offerta è valida solo se si riferisce ad almeno 20 tonnellate.

Articolo 3

La cauzione di cui all'articolo 3 dei regolamenti (CEE) n. 3197/73 e (CEE) n. 584/75 ammonta a 10 unità di conto per tonnellata.

Articolo 4

Il titolo d'esportazione non viene rilasciato e pertanto la cauzione di cui all'articolo 3, costituita a norma dell'articolo 3 dei regolamenti (CEE) n. 3197/73 e (CEE) n. 584/75, viene incamerata, qualora non venga rispettato l'impegno di cui all'articolo 2, paragrafo 3, lettera b), di detti regolamenti.

Articolo 5

In deroga al disposto dell'articolo 9, paragrafi 1 e 2 del regolamento (CEE) n. 193/75⁽¹⁾, i titoli d'esportazione rilasciati conformemente all'articolo 8, paragrafo 1, dei regolamenti (CEE) n. 3197/73 e (CEE) n. 584/75 si considerano rilasciati, ai fini della determinazione della durata di validità, il giorno della presentazione dell'offerta.

Articolo 6

1. Se l'obbligo di esportare non è stato assolto, la cauzione di cui all'articolo 3 dei regolamenti (CEE) n. 3197/73 e (CEE) n. 584/75 viene incamerata per un quantitativo uguale alla differenza tra:

- a) il 93 % della quantità netta indicata nel titolo d'esportazione e
- b) la quantità netta effettivamente esportata.

2. Tuttavia, se la quantità esportata ammonta a meno del 7 % della quantità netta indicata nel titolo, la cauzione viene incamerata integralmente.

3. Su richiesta del titolare del titolo d'esportazione, gli Stati membri possono svincolare la cauzione in forma frazionata, proporzionalmente ai quantitativi di prodotto per i quali venga fornita la prova d'esportazione di cui all'articolo 7, paragrafo 1, dei regolamenti (CEE) n. 3197/73 e (CEE) n. 584/75, a condizione peraltro che tale prova attesti l'avvenuta esportazione di una quantità pari almeno al 7 % della quantità netta indicata nel titolo.

⁽¹⁾ GU n. L 25 del 31. 1. 1975, pag. 10.

Articolo 7

Le offerte presentate debbono pervenire alla Commissione, tramite gli Stati membri, al più tardi un'ora e mezza dopo lo scadere del termine di presentazione settimanale delle offerte, specificato nel bando di gara. Esse devono essere trasmesse conformemente allo schema riprodotto in allegato.

In mancanza di offerte, gli Stati membri ne informano la Commissione nel termine di cui al comma precedente.

Articolo 8

In Italia, durante il periodo in cui vige l'ora legale, le ore limite fissate per la presentazione delle offerte si intendono posticipate di un'ora. In Irlanda e nel Regno Unito, durante il periodo in cui non viene applicata la cosiddetta ora estiva, le ore limite fissate per la presentazione delle offerte si intendono anticipate di un'ora.

Articolo 9

1. In deroga all'articolo 5 dei regolamenti (CEE) n. 3197/73 e (CEE) n. 584/75, la Commissione decide, secondo la procedura di cui all'articolo 26 del regolamento n. 359/67/CEE:

- di fissare una restituzione massima all'esportazione, tenendo conto fra l'altro dei criteri precisati agli articoli 2 e 3 del regolamento n. 366/67/CEE, oppure
- di fissare un prelievo minimo all'esportazione, tenendo conto fra l'altro dei criteri precisati all'articolo 3, paragrafo 1, lettere b) e d), del regolamento (CEE) n. 2737/73, oppure
- di non dar seguito alla gara.

2. Ove venga fissata una restituzione massima all'esportazione, sono dichiarati aggiudicatari il concorrente od i concorrenti la cui offerta non superi detta restituzione massima all'esportazione, nonché qualsiasi concorrente la cui offerta si riferisca ad un prelievo all'esportazione.

Ove venga fissato un prelievo minimo all'esportazione, sono dichiarati aggiudicatari il concorrente od i concorrenti la cui offerta non sia inferiore a detto prelievo minimo.

Articolo 10

I tasi utilizzati per la conversione in unità di conto delle offerte depositate in moneta nazionale e quelli utilizzati per la conversione in moneta nazionale della restituzione massima o del prelievo minimo fissati in unità di conto, sono:

- il tasso centrale nel caso in cui le monete in causa siano mantenute fra loro all'interno di uno scarto istantaneo massimo di 2,25 %,
- negli altri casi la media dei corsi di cambio in contanti costatati durante un periodo che si estende dal mercoledì di una settimana al martedì della settimana seguente e che precede immediata-

mente la data limite per la presentazione delle offerte.

Articolo 11

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 settembre 1975.

Per la Commissione

P. J. LARDINOIS

Membro della Commissione

*ALLEGATO***Gara settimanale prelievo/restituzione all'esportazione di riso semigreggio a grani lunghi verso i paesi terzi**

Termine limite per la presentazione delle offerte (data/ora)

I

1	2	3
Numerazione dei concorrenti	Quantità in tonnellate	Importo prelievo all'esportazione in moneta nazionale/tonnellata
1		
2		
3		
4		
5		
ecc.		

II

1	2	3
Numerazione dei concorrenti	Quantità in tonnellate	Importo restituzione all'esportazione in moneta nazionale/tonnellata
1		
2		
3		
4		
5		
ecc.		